

Raffronto

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”	Proposta di legge n. 393/9^a di iniziativa popolare recante: “Introduzione della doppia preferenza di genere – modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)”
(...)	
Art. 2 <i>(Composizione delle liste regionali)</i>	Art. 2 <i>(Composizione delle liste regionali)</i>
1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: <i>a)</i> al comma 2 le parole «Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione»; <i>b)</i> il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nove dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.»; <i>c)</i> non si applica la disposizione di cui al comma 5; <i>d)</i> l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato; <i>e)</i> il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo». 2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente: «1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la	Identico 2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente: «1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la

medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato.

2. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata».

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.

4. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola «capolista» deve leggersi «candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale».

(...)

medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere uno **o due voti** di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. **Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.** L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato.

2. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata».

Identico

Identico